

# STATUTO

## TITOLO I - DENOMINAZIONE , SEDE , SCOPI

**art 01.** E’ costituita con sede in Cantù, frazione Vighizzolo, via San Giuseppe n. 24/a, in forma di organizzazione di volontariato una associazione denominata **“DOWN VERSO - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E PERSONE CON SINDROME DI DOWN ODV”**. L’associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**art 02.** L’Associazione è apolitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Essa non ha fini di lucro, ha natura democratica, si fonda sui principi della solidarietà umana e del volontariato e persegue i propri scopi attraverso l’operato volontario e gratuito degli associati e di altre persone che condividano lo spirito e le finalità dell’associazione.

**art 03.** L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espressivo delle persone con sindrome di Down promuovendo, con ogni mezzo ed iniziativa, l’ autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone di ogni età con Sindrome di Down, favorendone l’integrazione, a tutti i livelli, nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla costituzione, dalle leggi e dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di **interesse generale** di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “codice del terzo settore”:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

**In particolare l’associazione si propone di:**

- a) assistere le famiglie dei portatori di sindrome di Down in ogni modo e forma:
  - intervenendo il più presto possibile per favorire il percorso di accettazione dei bambini Down;
  - promuovendo l’incontro delle famiglie per affrontare e risolvere i problemi connessi alla nascita, alla crescita, all’educazione e all’integrazione delle persone Down;
  - sostenendo l’informazione e la preparazione dei genitori e delle famiglie;
- b) diffondere un’informazione completa, corretta ed aggiornata sulla sindrome di Down;
- c) favorire i contatti con tutte le associazioni italiane ed estere che si occupano di handicap allo scopo di coordinare azioni, interventi e rivendicazioni di interesse comune;
- d) sensibilizzare e collaborare con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, anche a livello culturale e promozionale, per favorire la salute, l’educazione, l’istruzione, l’integrazione sociale, l’inserimento al lavoro, nonché la promozione e il miglioramento della conoscenza, e quindi del rispetto delle persone con sindrome di Down;
- e) favorire la formazione e l’aggiornamento degli operatori scolastici e socio-sanitari, promuovendo anche percorsi e progetti educativi e terapeutici complementari o alternativi;
- f) favorire la formazione di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell’Associazione medesima;
- g) porre costante attenzione alla ricerca in ambito scientifico e culturale per favorire l’approfondimento e la conoscenza della sindrome di Down.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati

L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

## TITOLO II - ASSOCIATI

**art 04.** Possono fare parte dell’Associazione tutti coloro che, essendo maggiorenni, condividano gli scopi statuari e contribuiscono al raggiungimento degli stessi.

Sono soci **effettivi** coloro che, oltre al versamento del contributo di ammissione ed a quello annuale, determinati dal consiglio direttivo, prestino la propria opera volontaria e gratuita a vantaggio dell’associazione.

Sono soci **sostenitori** le persone o gli enti che versino all’atto dell’ammissione ed annualmente il contributo che verrà stabilito dal consiglio direttivo.

I soci ammessi a far parte dell’associazione devono essere ritenuti idonei dall’organo di amministrazione con deliberazione presa a maggioranza dei voti.

La decisione dell’organo di amministrazione deve essere comunicata per iscritto all’interessato e sarà adottata previa verifica della probità, rettitudine e spirito di solidarietà del singolo aspirante associato.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso, e comporta uguali diritti doveri in capo a tutti gli associati.

Non è consentita l’adesione a tempo determinato.

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle assemblee e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno predisposto ed approvato dall’organo di amministrazione.

allegato **“B”** al verbale dell'assemblea ordinaria del 25 maggio 2019

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017**

Agli associati maggiori di età spetta il diritto di voto nell'assemblea anche per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione e le modificazioni dello statuto e/o la nomina degli organi direttivi.

Gli associati hanno l'obbligo di pagare annualmente il contributo associativo, divulgare le iniziative, gli scopi e le finalità dell'associazione collaborando alle relative attività ed osservando le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione per iscritto al consiglio direttivo tre mesi prima della conclusione dell'esercizio sociale, diversamente l'adesione all'associazione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.

L'esclusione dell'associato potrà essere deliberata a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo in presenza di gravi irregolarità commesse a pregiudizio degli scopi o del patrimonio dell'associazione.

In nessun caso è consentita la restituzione di quanto versato nelle casse dell'associazione all'associato che cessi di far parte dell'ente od ai di lui eredi in caso di morte.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per qualunque causa.

Gli associati non hanno diritto ad alcun compenso per le prestazioni effettuate nel perseguimento dei scopi sociali.

### **TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**art 05.** Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**art 06.** L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente o, in loro assenza, dall'associato iscritto da più tempo e fungerà da segretario altro associato, nominato dall'assemblea di volta in volta, con il compito di assistere il presidente, redigere e controfirmare il verbale.

**art 07.** L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

La convocazione è effettuata dal consiglio direttivo a mezzo lettera inviata agli associati con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e con indicazione precisa del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Tale avviso dovrà altresì indicare la data e l'ora per la seconda convocazione, ove vada deserta la prima.

L'assemblea è convocata qualora il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o se ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

**art 08.** L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

**art 09.** L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il **30 giugno** successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

allegato **“B”** al verbale dell'assemblea ordinaria del 25 maggio 2019

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

#### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**art 10.** L'assemblea in via ordinaria provvede:

- a) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**art 11.** L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti.

Per modificare lo statuto dell'associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio in opere o ad enti di beneficenza è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

**art 12.** Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'assemblea.

E' ammesso il voto per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

#### **ORGANO AMMINISTRAZIONE**

**art 13.** Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni.

E' composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti tra gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

allegato **“B”** al verbale dell'assemblea ordinaria del 25 maggio 2019

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017**

I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed è convocato dal presidente a mezzo posta e/o comunicazione telefonica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione del consiglio deve essere effettuata, inoltre, quando ne faccia richiesta non meno di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

**art 14.** Il consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo:

- a) Gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dell'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017;
- b) Formula il bilancio di previsione ed il relativo programma di azione annuale;
- c) Redige il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno, indicando i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- d) Determina le modalità di esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- e) Esamina e decide sulle relazioni del presidente del consiglio direttivo;
- f) esamina e decide su tutte le eventuali proposte avanzate dai consiglieri;
- g) decide sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- h) sostituisce per cooptazione i consiglieri dimissionari o defunti;
- i) nomina con la stessa durata del consiglio direttivo il presidente e il vice-presidente;
- j) conferisce ai singoli consiglieri incarichi di lavoro nell'ambito dell'attività dell'associazione;
- k) adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell'associazione e diretti al raggiungimento degli scopi sociali;
- l) determina l'ammontare del contributo associativo annuale;
- m) delibera ogni qualvolta sia richiesto dal presidente;

L'ufficio di consigliere è gratuito: del suo operato risponde direttamente all'assemblea.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**art 15.** Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'associazione.

In particolare il presidente ha le più ampie facoltà in ordine al coordinamento delle diverse attività di volontariato facenti capo all'associazione ed agli indirizzi da seguire nello sviluppo delle attività medesime.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione e può conferire ad uno o più consiglieri incarichi speciali e/o di rappresentanza.

Egli inoltre relaziona trimestralmente sul proprio operato al consiglio direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

#### **SEGRETARIO**

**art 16.** Il segretario assiste il consiglio e l'assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e provvede al normale funzionamento degli uffici.

#### **TESORIERE**

**art 17.** Il tesoriere è eletto all'interno del consiglio direttivo tra i suoi membri.

Egli è responsabile della tenuta dei libri sociali e della contabilità dell'associazione nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le indicazioni del consiglio direttivo.

## REVISORE DEI CONTI

- a) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- b) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- d) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- e) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO IV – NORME FINALI

**art 18.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario ed alla sua presentazione all'assemblea degli associati la quale delibera entro il termine indicato dal precedente art. 9.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il rendiconto economico e finanziario deve rimanere depositato presso la sede dell'associazione nei venti giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

**art 19.** I proventi coi quali l'associazione provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote degli associati;
- b) I contributi dello Stato e delle Regioni;
- c) Gli eventuali contributi di enti pubblici o di privati;
- d) Le eventuali donazioni, eredità, legati;
- e) I rimborsi derivanti da convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici;
- f) I fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) I rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;

allegato “**B**” al verbale dell’assemblea ordinaria del 25 maggio 2019

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 117/2017**

- h) Le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 art. 84 D.Lgs n. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti;

**art 20. Divieto di distribuzione degli utili:**

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

**art 21. Devoluzione del patrimonio:**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall’assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs.460/1997.

**art 22.** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto soccorrono le norme del Codice Civile e le leggi emanate ed emanande in materia

IL PRESIDENTE

*Faverio Vilma*

IL SEGRETARIO

*Bonanomi Donato*